## Articolo 1, comma 609 (Revisione di stime di oneri nel settore pensionistico ed Accantonamenti di spesa in bilancio)

Il comma 609 opera, in base ad una revisione delle stime, una riduzione delle risorse iscritte in bilancio ai fini dell'attuazione di alcune norme pensionistiche e prevede un accantonamento, per un importo equivalente, di alcune dotazioni di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare - di fronte alla suddetta riduzione - il rispetto dei saldi di finanza pubblica.

La riduzione suddetta concerne, nella misura di 300 milioni di euro per il 2020, 900 milioni per il 2021 e 500 milioni per il 2022, le stime relative alle norme in materia pensionistica di cui agli articoli 14 e 15 del D.<u>L. 28 gennaio 2019, n. 4</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>L. 28 marzo 2019, n. 26</u> - norme concernenti il conseguimento della pensione anticipata in base alla cosiddetta quota 100 o in base ai requisiti di sola anzianità contributiva -.

Tale riduzione è ulteriore rispetto a quelle contemplate nelle stime della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 (riguardo a queste ultime, cfr. la **relazione tecnica** allegata al **disegno di legge di bilancio**).

Per quanto riguarda il 2020, il summenzionato accantonamento, corrispondente all'ulteriore riduzione in esame, rientra nell'accantonamento complessivo, per il medesimo anno, di cui ai successivi **commi 624 e 625, alla cui scheda si rinvia**.

Per gli anni 2021 e 2022, l'accantonamento corrispondente alle ulteriori riduzioni in oggetto è invece disposto dal presente **comma 609** e dall'**elenco**1 a cui esso fa rinvio. Tale accantonamento concerne (in termini di competenza e di cassa) le unità di voto 1.4 ("Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte") e 23.2 ("Fondi di riserva e speciali") dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tali accantonamenti possono essere rimodulati - con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, **come ha specificato il Senato** - nell'ambito dello stato di previsione del Ministero, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica; le eventuali rimodulazioni sono comunicate alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze ogni quadrimestre. Sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata entro il 15 marzo 2020, il 15 settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021, il 15 marzo 2022 e il 15 settembre 2022, risultante dal monitoraggio di cui all'articolo 28, comma 3, del citato D.L. n. 4 del 2019

(convertito, con modificazioni, dalla <u>L. n. 26 del 2019</u>)<sup>37</sup>, e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere, con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti sono progressivamente resi disponibili o confermati, in parte o interamente.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Il citato comma 3 prevede un monitoraggio da parte dell'INPS (con cadenza mensile per il 2019 e trimestrale per gli anni successivi) delle domande dei trattamenti pensionistici ivi richiamati e l'invio, da parte del medesimo INPS, entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, della rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle domande accolte, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.